

**ALLEGATO A****Deliberazione n. 1592 del 25/11/2013**

*Legge regionale 20/2001, articolo 4, comma 1 - Misure di contenimento e di controllo della spesa, per il biennio 2013 - 2014, relativa al personale regionale dipendente, agli incarichi esterni, alle borse di studio, ai tirocini formativi e di orientamento ed al funzionamento dell'apparato amministrativo.*

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di rettificare, per mero errore materiale, la deliberazione n. 1201 del 02/08/2013, allegato B) -paragrafo I), concernente i limiti delle spese per relazioni pubbliche, rappresentanza, patrocini, contributi, pubblicità, mostre, cerimonie ed inaugurazioni sostituendo le parole "dell'80 per cento" con le parole "all'80%".

**Deliberazione n. 1593 del 25/11/2013**

*Articolo 47, comma 2, Statuto regionale - articolo 4, comma 1, lettera a), legge regionale 20/2001. Indirizzi per l'Ente unico regionale per l'abitazione Pubblica delle Marche (ERAP Marche), per il contenimento ed il controllo, per il biennio 2013 - 2014, delle spese di personale e di funzionamento dell'apparato amministrativo nonché per la razionalizzazione organizzativa delle attività.*

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di determinare, nei confronti l'Ente unico regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche), per il biennio 2013 - 2014, le misure per il contenimento ed il controllo delle spese di personale e di funzionamento dell'apparato amministrativo, nonché per la razionalizzazione organizzativa delle attività, indicate negli allegati A) e B) alla presente deliberazione;
2. di stabilire che dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e che gli allegati A) e B) costituiscono parte integrante della medesima;
3. di comunicare il presente atto al direttore dell'ERAP Marche.

**MISURE DI CONTENIMENTO E DI CONTROLLO, PER IL BIENNIO 2013 - 2014 DELLA SPESA RELATIVA AL PERSONALE ED AL FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO**

**A) CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE**

**1) Divieto di superamento nel biennio 2013 - 2014 del "trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010"**

Il combinato disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, stabiliscono il divieto di superamento del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, da parte del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio.

Mancando una norma specifica di definizione del concetto di "trattamento ordinariamente spettante", occorre procedere in via interpretativa, escludendo le eccezioni esplicitate dalla stessa disposizione. Anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali, per individuare il tetto nel biennio di riferimento al trattamento economico del singolo dipendente, il riferimento è a "quanto giuridicamente ad esso spettante come trattamento ordinario per l'anno 2010", in conto competenza ed a parità di condizioni giuridiche. Sono da ricomprendere nel tetto del trattamento economico individuale tutte le voci del trattamento fondamentale ed accessorio aventi il carattere della fissità e continuità, in relazione alla categoria, posizione e tipologia di funzioni e/o incarico di inquadramento posseduti nel 2010.

In particolare, in relazione al trattamento fondamentale:

- 1) stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale);
- 2) retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), se acquisita;
- 3) maturato economico ex art. 35, comma 1, lettera b), del CCNL del personale dirigente del 10.4.1996, se acquisito;
- 4) progressione economica orizzontale;
- 5) eventuali assegni ad personam;
- 6) tredicesima mensilità.